

Macroverità e microverità costituzionali *

di

Antonio Ruggeri**

Sommario: 1. La prima e più qualificante “macroverità”: la vocazione antiautoritaria della Costituzione repubblicana, e le ulteriori “macroverità” che ne sono filiazione immediata e diretta, avuto riguardo al riconoscimento dei diritti fondamentali della persona ed alla distribuzione del potere tra più centri istituzionali. – 2. La conversione di una “macroverità”, intuitivamente colta ed apprezzata nella sua essenza, in più “microverità”, per effetto della varietà delle interpretazioni aventi ad oggetto gli enunciati volti a dare svolgimento alla prima. – 3. Le risorse utilmente spendibili per far luogo ad una efficace *reductio ad unum* e stabilizzazione delle letture degli enunciati che danno voce all’etica repubblicana. – 4. Una succinta notazione finale.

1. La prima e più qualificante “macroverità”: la vocazione antiautoritaria della Costituzione repubblicana, e le ulteriori “macroverità” che ne sono filiazione immediata e diretta, avuto riguardo al riconoscimento dei diritti fondamentali della persona ed alla distribuzione del potere tra più centri istituzionali

Discorrere di verità in relazione ad enunciati normativi, quale che sia la fonte che li contiene, può sembrare del tutto fuor di luogo, diciamo pure: un’autentica follia, espressiva di una irreparabile torsione metodica, prima (e più) ancora che teorica. Persino gli studiosi delle scienze c.d. esatte dubitano – com’è noto – che alcuni esiti

* Testo corredato di un apparato essenziale di note e di riferimenti di lett. di un intervento ad un incontro di studio svoltosi presso la Corte d’Appello di Palermo il 15 maggio 2026, in occasione della presentazione del libro di R.G. CONTI - A. RUGGERI, *Verità e diritto. Dialoghi su Costituzione, giustizia e umanità*, Editoriale Scientifica, Napoli 2026. Alcuni pensieri, qui ampiamente rielaborati, sono succintamente rappresentati nel mio *La verità e le verità della Costituzione*, di prossima pubblicazione in *Giust. ins.* (www.giustiziainsieme.it).

**Professore Emerito di Diritto costituzionale – Università di Messina.

ricostruttivi ormai raggiunti e considerati saldamente radicati nel terreno su cui maturano le loro esperienze di ricerca possano qualificarsi come portatori di verità; tanto più, poi, ciò si considera comunemente valevole per le scienze umano-sociali, laddove la varietà dei punti di vista appare essere uno dei tratti qualificanti il modo stesso di essere e di divenire degli studi ad esse riportabili.

L'obiettivo degli autori del libro oggi presentato era (ed è), di contro, tentare di argomentare la tesi secondo cui verità e diritto non sono termini irriducibili ad unità significativa, senza allo stesso tempo negare l'evidenza della relatività delle qualificazioni date dai giuristi, teorici o pratici che siano, nei riguardi dei fenomeni della vita reale per come regolati dal diritto stesso¹.

A me interessa ora fermare rapidamente l'attenzione solo su un punto di cruciale rilievo; ed è che, per un verso, possono darsi alcune verità coinvolgenti l'intera Carta costituzionale, *macroverità* appunto, ovviamente qui intesa in senso laico e non trascendente², cui si accompagnano alcune *microverità* che, a differenza delle prime, risultano esposte ai mutamenti di contesto in cui s'inscrivono e, perciò, soggette a cangianti valutazioni.

Faccio subito un esempio, per dare un minimo di concretezza al discorso che mi accingo a svolgere. Ebbene, che la Costituzione nella sua interezza si ponga in frontale, irriducibile opposizione nei riguardi del passato regime autoritario (e, generalizzando, di ogni regime parimenti illiberale e antidemocratico) è fuori discussione³: è, appunto, un dato storico irrefutabile così come lo è ogni fatto

¹ Cfr. al pensiero degli autori del libro in parola quello ora espresso da L. BOLOGNA, *Sulla rilevanza giuridica della verità nella prospettiva costituzionale*, in *Costituzionalismo* (www.costituzionalismo.it), 1/2026, 29 maggio 2026, 28 ss. V., inoltre, ancora di R.G. CONTI, *La verità senza luogo. Emone tra tragedia e diritto e... il ruolo della formazione dei magistrati*, in *Giust. ins.* (www.giustiziainsieme.it), 11 giugno 2026, e S. PARISI, *Né pura né semplice: problemi della verità come (e nel) diritto costituzionale*, in *L'arte del dialogo. Liber amicorum in onore di S. Prisco*, II, a cura di F. Abbondante, C. Capolupo, M. Galdi, A.M. Nico, Editoriale Scientifica, Napoli 2026, 1763 ss.

² Ne riserva l'accezione al solo piano metafisico invece A. SPADARO, *Contributo per una teoria della Costituzione*, I, *Fra democrazia relativista e assolutismo etico*, Giuffrè, Milano 1994, spec. 123 ss.

³ Sul carattere antifascista della legge fondamentale della Repubblica, tra gli altri, v. M. LUCIANI, *Antifascismo e nascita della Costituzione*, in *Pol. dir.*, 1991, 183 ss.; i contributi che sono ne *La Lettera, Costituzione e neofascismo*, in *Ass. Cost.* (www.associazionedeicostituzionalisti.it), 1/2024, nonché l'ampio saggio di B. PEZZINI, *Fascismo/antifascismo: l'alterità politica matrice della*

costituente, la cui affermazione si deve alla contestazione dell'ordine costituito preesistente, sovente venuta alla luce in modo forzoso, accompagnata cioè dalla lotta armata al regime stesso⁴.

Quale che sia, ad ogni buon conto, il modo con cui un nuovo ordine costituzionale prende il posto di uno precedente, ciò che è certo è che la discontinuità costituzionale si apprezza e qualifica al piano assiologico-sostanziale, in relazione cioè ai valori che hanno ispirato la lotta al regime preesistente, in nome dei quali

Costituzione repubblicana, in *Costituzionalismo* (www.constituzionalismo.it), 1/2025, 8 maggio 2025, 113 ss. Più di recente, v. A. SPADARO, *Conversazione sulla Costituzione della Repubblica italiana (a ottant'anni dall'elezione dell'Assemblea Costituente, 1946-2026)*, Intervista di F. Kostner, L. Pellegrini ed., Cosenza 2026, spec. 49 ss. Infine, se si vuole, può vedersi anche il mio *Editoriale* dal titolo *L'antifascismo della Costituzione*, in *Consulta OnLine* (www.giurcost.org), 21 aprile 2023.

⁴ Anni addietro, accreditati studiosi hanno affacciato la tesi secondo cui quella di potere costituente sarebbe una nozione ormai "esaurita": tesi che, nella temperie storica in cui ne è maturata la elaborazione, poteva avere per vero una qualche giustificazione, perlomeno con riferimento al vecchio continente [riferimenti in M. LUCIANI, *Il voto e la democrazia. La questione delle riforme elettorali in Italia*, Editori Riuniti, Roma 1991, 8 s. e *passim*, e, dello stesso, *L'antisovrano e la crisi delle costituzioni*, in *Riv. dir. cost.*, 1996, 124 ss., spec. 136 ss.; U. ALLEGRETTI, *Il problema dei limiti sostanziali all'innovazione costituzionale*, in AA.VV., *Cambiare costituzione o modificare la Costituzione?*, a cura di E. Ripepe e R. Romboli, Giappichelli, Torino 1995, 29; M. DOGLIANI, *Potere costituente e revisione costituzionale*, in *Quad. cost.*, 1/1995, 7 ss.; in prospettiva comparata, v., poi, M. CALAMO SPECCHIA, *Un prisma costituzionale, la protezione della Costituzione: dalla democrazia "militante" all'autodifesa costituzionale*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 1/2021, 91 ss., spec. 109 ss. Cfr., inoltre, utilmente, G.L. CONTI, *Il feticcio ancestrale: il potere costituente dal tramonto all'alba*, in *Riv. AIC* (www.rivistaaic.it), 4/2024, 10 novembre 2024, 1 ss.]. Era, infatti, caduto il muro di Berlino e molti si erano convinti che la vittoria delle liberal-democrazie su altri modelli o sistemi di organizzazione, in ispecie di quelli d'ispirazione marxiana, potesse ormai considerarsi definitiva, irreversibile. Purtroppo, la stessa storia – come si sa – si è ben presto fatta carico di smentire questa ottimistica previsione che, a conti fatti, confondeva un pur apprezzabile desiderio con la cruda realtà; e, a darne sicura riprova, era il fatto stesso dell'avvento in alcuni Paesi un tempo gravitanti nell'orbita dell'Unione Sovietica, non già di democrazie, nell'accezione propria del termine, bensì di "democrature", come con termine brutto ma efficace sono comunemente chiamate [*ex plurimis*, v. G. D'IGNAZIO, *Le democrazie illiberali in prospettiva comparata: verso una nuova forma di Stato? Alcune considerazioni introduttive*, in *DPCE Online* (www.dpceonline.it), 3/2020, 3563 ss.; nella stessa *Rivista*, A. SPADARO, *Dalla "democrazia costituzionale" alla "democrazia illiberale" (populismo sovranista), fino alla... "democrazia"*, 3875 ss., nonché A. DI GREGORIO, *La degenerazione delle democrazie contemporanee e il pluralismo semantico dei termini "democrazia" e "costituzionalismo"*, in *Scritti in onore di F. Lanchester*, I, a cura di G. Caravale - S. Ceccanti - L. Frosina - P. Piciacchia - A. Zei, Jovene, Napoli 2022, 489 ss.]. Nel tempo presente, poi, la guerra in Ucraina ed altri eventi bellici diffusi in larghe porzioni del pianeta stanno qui sotto i nostri occhi ad ammonirci circa la incombente minaccia di fatti eversivi dell'ordine costituzionale e della stessa integrità territoriale ed identità costituzionale dell'ordinamento (sulla correlazione tra fatti bellici e dinamiche istituzionali, v., volendo, da ultimo il mio *Vicende belliche e vicende istituzionali*, Editoriale Scientifica, Napoli 2026).

numerose persone si sono rese disponibili a mettere a rischio la propria vita e quella dei propri cari pur di centrare l'obiettivo, con passione coltivato, del rovesciamento del regime stesso. Il conflitto tra i valori fondanti e caratterizzanti il nuovo ordinamento e i valori in cui si riconoscevano i sostenitori del vecchio è, dunque, un fatto non contestabile, *sempre*, che quindi proietta la propria immagine sulla Costituzione in cui le forze politiche fattesi potere costituente si oggettivizzano, traducendo negli enunciati della Carta il loro credo politico, frutto non di rado, così come – è noto – è stato da noi, del “compromesso” tra orientamenti ideologici pure tra di loro assai distanti e, tuttavia, tenuti assieme dalla comune contrapposizione all'ideologia in passato dominante.

La macroverità appena indicata viene, quindi, naturalmente ad articolarsi ed a svolgersi in ulteriori macroverità che ne danno la prima, diretta e genuina specificazione-attuazione o – se più piace dire – la più saliente rappresentazione in relazione a talune esperienze di particolare rilievo giuridico.

Così, è vero, indiscutibilmente vero, che in un ordinamento d'ispirazione liberale il cuore pulsante della Costituzione è dato dal riconoscimento dei diritti fondamentali per un verso, dalla distribuzione del potere tra più centri istituzionali per un altro, alla luce della mirabile e, a mia opinione, ad oggi insuperata definizione di Costituzione scolpita dai rivoluzionari francesi di fine Settecento nell'art. 16 della Dichiarazione dei diritti del 1789. Altra cosa è, ovviamente, che questo modello sia davvero riuscito ad affermarsi, perlomeno in un'apprezzabile misura, a fronte delle non poche mortificazioni patite dai diritti fondamentali e dell'affanno in cui versa la tipizzazione dei ruoli istituzionali e, con essa, il principio della separazione dei poteri, pur nella forma temperata in cui è dalla nostra Carta, al pari di altre, riconosciuto⁵.

⁵ Non a caso, d'altronde, avvertita del cruciale rilievo dallo stesso assunto al fine della salvaguardia dei diritti, una nutrita schiera di studiosi è tornata, ancora di recente, a fare oggetto di attento monitoraggio le più salienti dinamiche istituzionali riportabili al principio in parola [riferimenti in G. SILVESTRI che, dopo i noti studi di alcuni decenni addietro, vi ha dedicato una densa riflessione in *Separazione dei poteri e indirizzo politico*, in *Enc. dir., I tematici*, V (2023), *Potere e Costituzione*, diretto da M. Cartabia e M. Ruotolo, 1122 ss., nonché in *Corte costituzionale e separazione dei poteri: considerazioni sulla giurisprudenza recente in tema di conflitti di attribuzione*, in *Riv. AIC* (www.rivistaaic.it), 1/2025, 3 febbraio 2025, 53 ss. V., inoltre, part., i

Possiamo poi discutere, così come ancora oggi animatamente si discute, in merito a ciò che è, in sé e per sé, un diritto fondamentale, nonché per ciò che attiene ai diritti che, propriamente e selettivamente, possono fregiarsi del titolo appunto della “fondamentalità”⁶: una questione, questa, la cui risoluzione appare essere di particolare impegno teorico con riguardo ai c.d. nuovi diritti, in relazione ai quali non si dispone di un esplicito appiglio testuale al quale fare riferimento, nel mentre la formula di sintesi di cui all’art. 2 della Carta, per quanti sforzi si siano fatti e seguitino a farsi al fine della sua opportuna messa a punto teorica, appare essere alquanto incerta ed appannata, tant’è che se ne sono proposte letture in sensibile misura reciprocamente divergenti.

contributi all’incontro di Siena del 14 marzo 2024 su *La separazione dei poteri nello stato contemporaneo. In ricordo di Giovanni Grottanelli de’ Santi*, a cura di E. Bindi, M. Perini, A. Pisaneschi e L. Violini, ESI, Napoli 2025, ed all’incontro di Messina del 27-28 giugno 2024 su *Separazione dei poteri, indirizzo politico e garanzie costituzionali*, i cui Atti sono in corso di stampa; e, ancora, G. SCACCIA, *L’etica della funzione giudiziaria. Fra teoria dell’interpretazione e separazione dei poteri*, in *Quad. cost.*, 2/2023, 459 ss.; M. BARBERIS, *Separazione dei poteri e giustizia digitale*, Mimesis, Milano 2023; R. ROMBOLI, *Corte costituzionale e legislatore: il bilanciamento tra la garanzia dei diritti ed il rispetto del principio di separazione dei poteri*, in *Consulta OnLine* (www.giurcost.org), 3/2023, 12 settembre 2023, 815 ss.; M. LUCIANI, *Ogni cosa al suo posto. Restaurare l’ordine costituzionale dei poteri*, Giuffrè - Francis Lefebvre, Milano 2023; gli scritti che sono in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1/2023; C. PINELLI, *L’influenza del principio di separazione dei poteri nelle democrazie contemporanee*, in *Riv. AIC* (www.rivistaaic.it), 2/2024, 8 maggio 2024, 126 ss.; F. MERUSI, *Separazione dei poteri e organizzazione amministrativa. Mutazioni nell’ordinamento italiano*, in *Lo Stato*, 22/2024, 37 ss.; E. DE GREGORIO, *I nuovi orizzonti dei rapporti fra Corte Costituzionale e Parlamento*, in *Giust. ins.* (www.giustiziainsieme.it), 15 ottobre 2024; M. MANETTI, *Giurisprudenza costituzionale e convenzioni sulla separazione dei poteri*, in *Riv. AIC* (www.rivistaaic.it), 4/2024, 27 novembre 2024, 70 ss.; F. MARIGONDA, *Il modello tedesco tra controllo di legittimità costituzionale e separazione dei poteri*, in *Dir. fond.* (www.dirittifondamentali.it), 1/2026, 8 aprile 2026, 184 ss.; G. MENEGATTO, *Lo “spazio” della Corte costituzionale dinanzi all’inerzia del legislatore*, in *Consulta OnLine* (www.giurcost.org), 1/2026, 27 aprile 2026, spec. 376 ss.; L. FABIANO, *Separazione dei poteri fra dottrine costituzionali e dichiarazioni emergenziali: i dazi di Trump come banco di prova del costituzionalismo statunitense*, in *Federalismi* (www.federalismi.it), 13/2026, 6 maggio 2026, 26 ss., nonché, se si vuole, i miei *La Costituzione sotto stress e la piramide rovesciata, ovvero le più vistose torsioni a carico della separazione dei poteri e del sistema degli atti espressivi di pubbliche funzioni (note minime su una spinosa questione)*, in *Consulta OnLine* (www.giurcost.org), 3/2023, 2 ottobre 2023, 871 ss., e, nella stessa *Rivista*, *Il mix di normazione e controllo presente in alcune pratiche istituzionali: dal modello alle torsioni dell’esperienza*, 1° luglio 2024, 822 ss., e, da ultimo, *Il costituente occulto: l’invenzione di nuove tecniche decisorie alla Consulta e il vulnus recato al principio della separazione dei poteri per effetto della commistione dei ruoli di Corte-legislatore e di Corte-giudice*, 2/2026, 29 giugno 2026, 768 ss.].

⁶ Raggiugli al riguardo, volendo, nel mio *La “fondamentalità” dei diritti fondamentali*, in *Dir. comp.* (www.diritticomparati.it), 3/2023, 17 novembre 2023, 135 ss.

Anche, però, per ciò che concerne la distribuzione del potere, fermo restando che non può non esservi, dal momento che la concentrazione dello stesso si risolverebbe *ipso facto* nel soffocamento delle libertà costituzionali⁷, le soluzioni ricostruttive affacciate sono le più varie, specie per ciò che attiene al versante dei rapporti tra Stato ed autonomie territoriali in genere e regionali in ispecie. Ancora una volta, infatti, gli enunciati della Carta dispiegano – come si sa – un ventaglio assai ampio di assetti astrattamente immaginabili, tanto in merito alla determinazione della linea di confine tra i campi materiali suscettibili di essere coltivati dagli enti in parola (ora dall'uno in esclusione dell'altro ed ora congiuntamente da entrambi, sia pure in modi o per profili complessivamente diversi) quanto in ordine ai limiti ai quali l'azione politico-normativa degli enti stessi va incontro⁸. E ciò, a motivo delle formidabili aperture del linguaggio

⁷ Non posso qui trattenermi dal ribadire il timore, già in altre occasioni manifestato, con riguardo al disegno Meloni volto alla introduzione del c.d. premierato elettivo, che lo stesso, malgrado alcune incertezze di dettato, possa puntare all'obiettivo di una concentrazione del potere suscettibile di far correre rischi non lievi all'ordine democratico, tanto più in un contesto segnato da un complessivo sfilacciamento del tessuto politico-sociale, quale a mia opinione si ha da noi. Né varrebbe seguitare a ripetere stancamente, a mo' di *slogan*, l'idea che la forma di governo presidenziale o semipresidenziale può perfettamente conciliarsi con i sistemi di tradizioni liberal-democratiche, secondo quanto emblematicamente si è avuto negli Stati Uniti d'America. Proprio le vicende in questo Paese da ultimo registratesi e ad oggi peraltro – come si sa – in corso, segnate dalla inquietante presidenza Trump, testimoniano *per tabulas* come sia pressante il bisogno di non correre rischio alcuno di una possibile involuzione autoritaria dell'ordinamento, legata agli *accidents of personality*, di cui può in ogni tempo aversi riscontro [il carattere del tutto peculiare, dirompente, della presidenza in parola ha alimentato un'autentica fioritura di qualifiche originali volte a darne una, per quanto possibile, fedele rappresentazione, persino ricorrendo ad etichette espressive di veri e propri ossimori, quale quella di "fascista democratico" (A. BADIOU, *Trump o del fascismo democratico*, Meltemi, Milano 2018, seguito anche A. CANTARO, *Amato Popolo. Il sacro che manca da Pasolini alla crisi delle democrazie*, Bordeaux, Roma 2025, 199). Un quadro di sintesi (peraltro, nel tempo a noi più vicino, ulteriormente peggiorato...) delle più rilevanti alterazioni del sistema costituzionale statunitense registratesi per effetto dell'amministrazione Trump può vedersi in M.E. DE FRANCISCIS, *Checks and balances in the second Trump administration A stress test or a constitutional crisis?*, in *Dir. pubbl. comp. ed eur.*, 4/2025, 757 ss.; nella stessa *Rivista*, a riguardo dei tratti maggiormente espressivi della politica estera degli Stati Uniti, v., poi, R. IBRIDO, *Geopolitica e diritto in tempi di shift of power*, spec. 830 ss. V., infine, N. KAUL - B. BUZAN, *Trump's new America and the question of fascism*, in *British Journal of Politics and International Relations*, 28/2026, 405 ss. Ad avviso di P. CIARLO, *Tradizionalismo versus pluralismo*, in *Riv. AIC* (www.rivistaaic.it), 2/2026, 23 giugno 2026, 351 ss., la matrice ideologica delle derive autoritarie contemporanee sarebbe data dal tradizionalismo].

⁸ Assai controversa – come si sa – è, in particolare, la connotazione complessiva della potestà legislativa ripartita o concorrente, a motivo del carattere labile, per non dire del tutto evanescente, della tipizzazione della competenza di ciascun ente, in ispecie della distinzione tra

costituzionale, particolarmente accentuate proprio in relazione ad enunciati espressivi di concetti indeterminati che docilmente si dispongono alle loro più varie ricognizioni semantiche⁹.

Similmente può, per taluni aspetti, dirsi con riguardo al significato del principio di apertura al diritto internazionale e sovranazionale, da cui discendono limiti di non secondaria consistenza per la sovranità dello Stato. Che l'apertura stessa si dia non può infatti negarsi, a fronte delle indicazioni già a prima lettura risultanti dagli artt. 10 e 11 della Carta che – non si dimentichi – rientrano tra gli enunciati espressivi delle basi portanti dell'ordinamento; fin dove, invece, la stessa può spingersi resta largamente incerto, così come incerti sono alcuni punti di riferimento evocati in campo dai disposti in parola, a partire da quello relativo alle norme generalmente riconosciute della Comunità internazionale, la cui determinazione non sempre è d'immediato riscontro, ovvero all'altro che – per la lettura ormai invalsa dell'art. 11 – rimanda al diritto (ieri comunitario ed oggi) eurounitario, il cui primato sul

i "principi fondamentali", la cui posizione spetta allo Stato, e le regole di produzione regionale: una tipizzazione che, peraltro, per ragioni varie il cui esame non può aver qui nuovamente luogo, è largamente venuta meno nell'esperienza.

Si rammentino, poi, le annose dispute concernenti i limiti alla potestà c.d. piena o esclusiva delle Regioni speciali, risultanti da formule linguistiche concettualmente opache, sì da rendersi assai problematico stabilire quale sia la condizione di maggior favore tra il regime statutario e quello fissato nel nuovo Titolo V, secondo la soluzione al riguardo adottata dalla legge di riforma di quest'ultimo con la previsione della c.d. clausola di maggior favore. Lo stesso articolato costituzionale, nella stesura invalsa con la riforma del 2001, consta di espressioni dall'incerto dettato, specie per ciò che attiene alle c.d. competenze "trasversali" o alle materie-"non materie" – come le ha qualificate un'accreditata dottrina (A. D'ATENA, *Materie legislative e tipologia delle competenze*, in *Quad. cost.*, 1/2003, 15 ss., spec. 21 ss.) – suscettibili di espandersi ovvero contrarsi a fisarmonica a seconda delle letture in concreto affermatesi e delle più pressanti esigenze che vi danno sostegno ed alimento. La qual cosa, poi, a tacer d'altro, si riflette in ulteriori, gravi incertezze in ordine al riscontro delle condizioni giustificative della operatività della clausola suddetta.

⁹ Sul modo di essere del linguaggio costituzionale e sui riflessi che possono quindi aversene sulla pratica giuridica, riferimenti di recente sono in L. BUFFONI, *Il metodo del diritto costituzionale. La natura e l'artificio*, Editoriale Scientifica, Napoli 2024, spec. 234 ss., e I. DE CESARE, *Il linguaggio costituzionale tra testo e interpretazione*, Wolters Kluwer - Cedam, Milano 2024, nonché, se si vuole, nel mio *Linguaggio della Costituzione e linguaggio dei suoi interpreti, in Federalismi* (www.federalismi.it), 11/2026, 8 aprile 2026, 137 ss.

diritto interno è ad oggi subordinato a talune condizioni esse pure di arduo accertamento¹⁰.

2. La conversione di una “macroverità”, intuitivamente colta ed apprezzata nella sua essenza, in più “microverità”, per effetto della varietà delle interpretazioni aventi ad oggetto gli enunciati volti a dare svolgimento alla prima

Le succinte notazioni svolte ci consegnano un dato sul quale giova – a me pare – fermare, sia pure solo per un momento, l’attenzione e, allo stesso tempo, pongono un interrogativo pressante.

Il primo.

Si dà – come si è veduto – una macroverità costituzionale riguardante la conformazione complessiva della Costituzione, la sua ragion d’essere, il suo modo di porsi in opposizione rispetto ad un passato che si è inteso ripudiare senza tentennamento alcuno, nonché il suo proporsi quale strumento primario al servizio

¹⁰ Si pensi solo a ciò che attiene alla determinazione dei casi al ricorrere dei quali si legittima la esposizione dei c.d. “controlimiti” o alla questione concernente la scelta della tecnica decisoria adeguata a risolvere le antinomie tra norme sovranazionali *self executing* e norme interne, e via dicendo [in argomento, quanto al primo punto, v., tra gli altri, P. FARAGUNA, *Ai confini della Costituzione. Principi supremi e identità costituzionale*, FrancoAngeli, Milano 2015, e, dello stesso, *L’Unione europea alla ricerca di contro-contro-limiti e di rimedi per farli valere*, in *Quad. cost.*, 1/2026, 181 ss.; S. POLIMENI, *Controlimiti e identità costituzionale nazionale. Contributo per una ricostruzione del “dialogo” tra le Corti*, Editoriale Scientifica, Napoli 2018; D. PELLEGRINI, *I controlimiti al primato del diritto dell’Unione europea nel dialogo tra le Corti*, Firenze University Press, Firenze 2021; A. LO CALZO, *Dagli approdi giurisprudenziali della Corte costituzionale in tema di controlimiti alle recenti tendenze nel dialogo tra le Corti nel contesto europeo*, in *Federalismi* (www.federalismi.it), 1/2021, 13 gennaio 2021, 85 ss.; L. PASQUALI, *Corti costituzionali, applicazione del diritto internazionale e controlimiti*, in *La Comunità internaz.*, 4/2022, 605 ss.; C. CARUSO, *La gerarchia ritrovata. Blocco di costituzionalità e sistema delle fonti nel processo di integrazione europea*, in AA.VV., *Fenomenologia della produzione normativa tra Italia ed Unione europea. Studi sulle fonti del diritto*, a cura di F. Fabrizzi e G. Piccirilli, Giappichelli, Torino 2025, spec. 226 ss. Quanto al secondo, riferimenti da ultimo negli scritti a commento di Corte cost. n. 71 del 2026, in cui si è fatto il punto sulla vessata questione: v., dunque, tra gli altri, P. DE PASQUALE, *La sentenza 71/2026 della Consulta e lo spazio costituzionale europeo*, Editoriale, in *Federalismi* (www.federalismi.it), 16/2026, 3 giugno 2026, IV ss.; C. PESCE, *Il “comune orizzonte” dei principi europei e costituzionali rende la rinuncia ai diritti riconosciuti dal diritto dell’Unione incostituzionale*, in *Eurojus* (www.eurojus.it), 2/2026, 3 giugno 2026, e O. POLLICINO, *Beyond Granital. Judgment no. 71/2026 of the Italian Constitutional Court and the Emergence of a Constitutional Theory of Interdependence*, in *Eu Law Live* (www.eulawlive.com), 27 giugno 2026, nonché, se si vuole, il mio *Il giudice costituzionale fa il punto in tema di doppia pregiudizialità ma lascia senza risposta alcuni annosi e spinosi interrogativi (a prima lettura di Corte cost. n. 71 del 2026)*, in *Consulta OnLine* (www.giurcost.org), 2/2026, 26 maggio 2026, 611 ss.

dei più diffusi ed avvertiti bisogni di una comunità che ha riscoperto la propria genuina identità nel riferimento costante ai valori fondamentali di democrazia, libertà, eguaglianza, giustizia sociale: in breve, al servizio della persona, dei suoi diritti fondamentali, della sua dignità¹¹.

Questa è la Costituzione voluta per la Repubblica dai padri fondatori e questa è la Costituzione in cui ci riconosciamo.

È pur vero, tuttavia, che – come si è venuti dicendo – il modello di società qui in estrema sintesi rappresentato viene quindi specificato a mezzo di enunciati suscettibili di essere variamente intesi e fatti valere nell’esperienza. Man mano, insomma, che si scava sempre più a fondo nel terreno costituzionale e si porta ad emersione ciò che si trova nei suoi strati più profondi, ci si avvede che possono aversi, ed effettivamente si hanno, materiali nascosti idonei a prestarsi ai più vari utilizzi. Il che poi – se ci si pensa – equivale a dire che l’etica pubblica repubblicana, mirabilmente espressa dal modello sopra rappresentato, si articola e risolve in plurime soluzioni aperte alla loro storicizzazione complessiva. Insomma, la densità

¹¹ Sulla centralità del principio personalista nella costruzione ordinamentale repubblicana – altro modo di essere della macroverità antiautoritaria cui si è sopra accennato –, v., *ex plurimis*, A. BALDASSARRE, *Diritti della persona e valori costituzionali*, Giappichelli, Torino 1997, spec. 43 ss.; G. SILVESTRI, *Considerazioni sul valore costituzionale della persona*, in *Ass. Cost.* (www.associazionedeicostituzionalisti.it), 14 marzo 2008; A. MORELLI, *Il principio personalista nell’era dei populismi*, in *Consulta OnLine* (www.giurcost.org), 2/2019, 18 luglio 2019, 359 ss., e, dello stesso, *Persona e identità personale*, in *Biolaw Journal* (www.biodiritto.org), Special issue, 2/2019, 19 dicembre 2019, 45 ss.; Q. CAMERLENGO, *Valori e identità: per un rinnovato umanesimo costituzionale*, in *Consulta OnLine* (www.giurcost.org), 2/2022, 15 giugno 2022, 760 ss.; R. TREZZA, *La tutela della persona umana nell’era dell’intelligenza artificiale: rilievi critici*, in *Federalismi* (www.federalismi.it), 16/2022, 15 giugno 2022, 277 ss.; R. BIFULCO, *I diritti e i doveri costituzionali*, in *Trattato di diritto costituzionale*, a cura di M. Benvenuti e R. Bifulco, Giappichelli, Torino 2022, 25 ss.; V. BALDINI, *La Costituzione della persona e il costituzionalismo del mondo globale. Aspetti problematici di una tensione già esistente tra Costituzione della libertà ed esercizio del potere pubblico*, in *Dir. fond.* (www.dirittifondamentali.it), 2/2023, 21 giugno 2023, 289 ss.; C. PANZERA, *Titolarità dei diritti fondamentali e società democratica*, in *Consulta OnLine* (www.giurcost.org), 2/2023, 19 giugno 2023, 463 ss. Infine, volendo, anche il mio *Il principio personalista e le sue proiezioni*, in *Federalismi* (www.federalismi.it), 17/2013, 28 agosto 2013, spec. 4 ss.

La persona umana è – come si sa – al centro del magistero ecclesiale, secondo quanto è da ultimo testimoniato dalla enciclica *Magnifica Humanitas* di Leone XIV ed è altresì opportunamente rimarcato in molti commenti, tra i quali, di recente, quelli di T. TREU, *Primo commento alla enciclica Magnifica Humanitas di papa Leone XIV*, in *Lavoro Diritti Europa* (www.lavorodirittieuropa.it), 2/2026, 18 giugno 2026; G. CANZIO e D. PIANA, *L’enciclica Magnifica Humanitas e il giurista laico*, in *Giust. ins.* (www.giustiziansieme.it), 27 giugno 2026, e A. D’ALOIA, nel suo *Editoriale dal titolo Essere umani nell’era dell’AI. Note a margine dell’Enciclica “Magnifica Humanitas” di Papa Leone XIV*, in *Federalismi* (www.federalismi.it), 19/2026, 1° luglio 2026, IV ss.

espressiva – se così vogliamo chiamarla – racchiusa dentro il modello si coglie ed apprezza nella sua essenza intuitivamente, già solo – come si diceva – sull’onda della memoria storica, di ciò che ha rappresentato la vicenda maturata nella confusa e particolarmente sofferta stagione della lotta al regime fascista. E si ha la certezza – è, appunto una “macroverità” – che la Carta nel suo insieme ha raccolto e portato a frutto il patrimonio assiologico accumulato e gelosamente custodito nel corso di questa vicenda. Nel momento però in cui ci si accosta agli enunciati costituzionali, a partire da quelli che, nel modo più genuino e diretto, danno voce ai valori che stanno a fondamento della Repubblica, ci si avvede subito che la macroverità in parola si converte fatalmente in microverità il cui senso complessivo si lega al contesto, in ciascuna delle sue articolazioni ed espressioni.

Si pone, dunque, l’interrogativo di cruciale rilievo: è possibile tentare di contenere, se non proprio azzerare, il soggettivismo interpretativo esasperato, astrattamente configurabile, e, se sì, quali risorse si rendono utilmente spendibili allo scopo?

3. Le risorse utilmente spendibili per far luogo ad una efficace *reductio ad unum* e stabilizzazione delle letture degli enunciati che danno voce all’etica repubblicana

Ebbene, è proprio qui che si coglie ed apprezza il ruolo svolto dagli operatori, in specie da giudici e legislatore, ciascuno per la propria parte¹² e in spirito di “leale

¹² Perlomeno, così dovrebbe essere secondo modello, conformemente all’idea di Costituzione e di Stato costituzionale mirabilmente scolpita nell’art. 16 della Dichiarazione dei diritti del 1789, dietro già richiamata, che – come si è dietro accennato – ha nel principio della separazione dei poteri uno dei suoi tratti qualificanti ed espressivi. Nei fatti, tuttavia, acclamate e gravi carenze degli organi della direzione politica hanno portato all’effetto di sovraccaricare di indebite responsabilità i garanti, in specie i giudici, comuni e costituzionale, obbligati ad un ruolo di “supplenza” – com’è d’uso, sia pure impropriamente, chiamarlo – che non è stato (e non è) “richiesto” né è “gradito”, per riprendere, generalizzandola, una nota espressione della Corte costituzionale, manifestata per bocca del suo Presidente *pro tempore* G. Zagrebelsky in relazione alla mancata adozione, a distanza di anni dal varo della riforma del Titolo V, di una disciplina volta a darvi congrua attuazione [ha, di recente, fatto il punto sulla nozione di garanzia e sul ruolo degli organi chiamati a porla in essere A. POGGI, nel suo *Editoriale*, dal titolo *Le garanzie dell’ordinamento repubblicano. Riflessioni a margine degli Ottanta anni della Repubblica*, in *Federalismi* (www.federalismi.it), 17/2026, 18 giugno 2026, IV ss.].

cooperazione"¹³, al servizio dell'etica costituzionale e, per ciò stesso, in adempimento del dovere di fedeltà alla Repubblica per il cui tramite si dà fattiva testimonianza di adesione ai valori che stanno a fondamento della Repubblica stessa e della collettività¹⁴.

Tre, in particolare, sono le risorse di cui si può giovare l'etica al fine di non disperdersi in mille rivoli, tanti per quante sono le interpretazioni astrattamente

¹³ Come mi è venuto di dire in altre occasioni e mi piace qui, ancora una volta, ripetere, francamente non si vede come possa immaginarsi una cooperazione che non sia... *leale*. Ad ogni buon conto, sul principio in parola, v., tra gli altri, A. CARMINATI, *Oltre la leale collaborazione. Al crocevia delle attribuzioni costituzionali degli organi dello Stato*, Editoriale Scientifica, Napoli 2020, e, più di recente, gli scritti di G. REPETTO, *Sul costituzionalismo collaborativo: una prospettiva continentale*, in *Quad. cost.*, 4/2025, 995 ss., e, nella stessa *Rivista*, M. CARTABIA, *La collaborazione fra poteri come principio costituzionale*, 1005 ss.; C. FASONE, *Il costituzionalismo collaborativo tra Ue e Stati membri alla prova del rule of law backsliding*, 1013 ss., e A. KAVANAGH, *Collaborative Constitutionalism as Practice and Principle*, 1023 ss., sollecitati dal libro di quest'ultima *The Collaborative Constitution* (Cambridge University Press, 2023), nonché I. DE CESARE, *Sul possibile ruolo del Presidente della Repubblica quale garante della leale collaborazione tra poteri dello Stato*, in *Nomos* (www.nomos-leattualitaneldiritto.it), 1/2025, 18 giugno 2025, 1 ss. Quanto alle più salienti espressioni del principio stesso sul versante dei rapporti Stato-Regioni, riferimenti possono aversi da F. COVINO, *Leale collaborazione e funzione legislativa nella giurisprudenza costituzionale*, Jovene, Napoli 2018; F. BOCCHINI, *Per una interpretazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni ex parte populi e non ex parte principis*, in *Nomos* (www.nomos-leattualitaneldiritto.it), 2/2025, 17 ottobre 2025, 1 ss., e C. CARUSO, *Colà onde si puote ciò che si vuole? Sul problematico innesto della leale collaborazione nella funzione legislativa*, in *Le Regioni*, 6/2025, 1289 ss.; nella stessa *Rivista*, v., inoltre, S. PARISI, *Materie, interferenze ed equivoci: prevalere e cooperare nel regionalismo giurisprudenziale*, 1307 ss., e G. SCACCIA, *Sussidiarietà e funzione legislativa*, 1347 ss. Di S. PARISI, v., *amplius*, *Diritti in equilibrio. Stato, regioni e cooperazione in un nuovo welfare*, Editoriale Scientifica, Napoli 2025. Di un "costituzionalismo collaborativo" discorre, ora, M. CARTABIA, *Custodi della democrazia. La Costituzione, le Corti e i confini del politico*, Egea, Milano 2026. Infine, L. CASTELLI, *Le virtualità inesprese del principio di leale collaborazione*, in *Stato Diritti Autonomie Europa. Scritti in onore di S. Mangiameli*, I, Giappichelli, Torino 2026, 236 ss.

¹⁴ Sul dovere in parola, dopo i noti studi di G. Lombardi e L. Ventura, v., part., quelli di A. MORELLI, tra i quali il suo *I paradossi della fedeltà alla Repubblica*, Giuffrè, Milano 2013, con le precisazioni che sono ora in *La fedeltà alla Repubblica come dovere interpretativo*, in AA.VV., *I doveri inderogabili di solidarietà nel diritto costituzionale e nel diritto canonico*, a cura di A. Fusco e I. Zuanazzi, in corso di stampa. Come si è tentato di mostrare in altri luoghi, la fedeltà è, a mia opinione, chiamata a fare, secondo modello, tutt'uno con la solidarietà, a riguardo della quale, da ultimo e per tutti, v. C. TRIPODINA, *L'età dei doveri. Costituzione e solidarietà*, Luiss University Press, Roma 2026, spec. 123 ss., ma *passim*; L. D'ANDREA, *Il principio di fraternità nel prisma del principio di sussidiarietà*, in *Dir. fond.* (www.dirittifondamentali.it), 2/2026, 24 giugno 2026, 269 ss., e, nella stessa *Rivista*, F. RINALDI, *La solidarietà come principio tra volontà democratica e autonomia negoziale, in particolare riferimento agli accordi tra coniugi, uniti civilmente e conviventi*, 1° luglio 2026, 284 ss. Infine, AA.VV., *Tra solidarietà e sostenibilità. Contributo allo studio dell'evoluzione delle due categorie nel diritto comparato, pubblico ed europeo*, a cura di I. Ciolli, Editoriale Scientifica, Napoli 2026.

possibili degli enunciati costituzionali; e – come subito si vedrà – si tratta di risorse che si legano strettamente l’una all’altra, dandosi mutuo sostegno ed alimento.

La prima è data dal diritto vivente, quale viene a maturazione nelle aule in cui si amministra giustizia. Si tratta, per vero, di una formula approssimativa e, tuttavia, ormai largamente in uso¹⁵, che rimanda ad un’esperienza internamente plurale, nella quale peraltro si specchia la composizione parimenti plurale degli operatori di giustizia. Solo con lo scorrere del tempo, a volte anche lungo, e con analisi *ex post* si riesce talora, in relazione ad un ambito materiale dato e – per ciò che è qui di specifico interesse – alla salvaguardia di questo o quel diritto fondamentale, a stabilire se davvero sia venuto a formazione un diritto vivente, nella sua ristretta e propria accezione.

Riferito ai parametri costituzionali, il diritto vivente può dunque portare alla stabilizzazione dei significati degli enunciati della Carta e, per ciò stesso, dell’etica repubblicana cui ciascuno di essi *pro quota* concorre a dar voce, una stabilizzazione che dunque vale in relazione al peculiare contesto nel quale ciascun enunciato è idoneo a farsi valere, senza peraltro escludere l’eventualità che abbiano a prospettarsi originali soluzioni interpretative e che le stesse possano gradualmente farsi largo fino ad affermarsi ed a radicarsi nell’esperienza. La Costituzione, d’altronde, è perennemente in “moto”, per fare qui, ancora volta, richiamo di una felice immagine di un’accreditata dottrina¹⁶; e, nella società plurale della cultura – per riprendere una nota espressione di P. Häberle¹⁷ –, v’è sempre spazio per nuove voci che, dapprima minoritarie, possono quindi riscuotere crescenti consensi fino a proporsi in seguito come dominanti.

¹⁵ Riferimenti in AA.VV., *La Costituzione vivente*, a cura di L. Delli Priscoli, Giuffrè - Francis Lefebvre, Milano 2023, nonché, volendo, nel mio *Note introduttive ad uno studio dei rapporti tra Costituzione vigente e Costituzione vivente*, in *Dir. fond.* (www.dirittifondamentali.it), 1/2024, 19 aprile 2024, 385 ss.

¹⁶ M. LUCIANI, *Dottrina del moto delle Costituzioni e vicende della Costituzione repubblicana*, in *Riv. AIC* (www.rivistaaic.it), 1/2013, 1° marzo 2013.

¹⁷ Al magistero häberliano sono dedicati i contributi alla *Giornata in ricordo di Peter Häberle*, svoltasi l’11 dicembre 2025 presso l’Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma, ora in *Nomos* (www.nomos-leattualitaneldiritto.it), 1/2026.

Ciò che, però, importa ora mettere in chiaro è che ogni microverità, astrattamente soggetta alla legge popperiana della sua successiva falsificazione¹⁸, fintantoché ha credito è appunto una... *verità*, e come tale va dunque considerata.

La seconda risorsa è costituita dal c.d. "dialogo" tra le Corti, in ispecie tra quelle operanti *extra moenia* e le altre che sono nella cittadella statale. Si tratta di un'esperienza che va sempre di più diffondendosi e consolidandosi, prestandosi peraltro per la sua parte alla formazione del diritto vivente, cui si è appena accennato, e nondimeno mantenendo una sua propria, complessiva caratterizzazione. È interessante notare che, pur avendo non di rado punti di vista inizialmente divaricati, per il fatto di trovarsi obbligati a prendersi reciprocamente in considerazione, i giudici riescono molte volte a raggiungere punti significativi d'incontro, i singoli indirizzi finendo alla lunga per convergere e confluire l'uno nell'altro, grazie ai mutui rimandi che si fanno gli atti di cui si compongono.

La terza risorsa è più nascosta delle altre e, tuttavia, ugualmente dotata di sostanziale, considerevole rilievo. Mi riferisco alle *consuetudini culturali* – come a me piace chiamarle – invalse in seno al corpo sociale in ordine alla qualifica di alcuni bisogni, avvertiti come particolarmente impellenti, in termini di veri e propri diritti fondamentali, rappresentati agli operatori, giudici e legislatore, al fine della loro ottimale tutela, alle condizioni oggettive di contesto.

È chiaro che gli operatori stessi non restano insensibili alle sollecitazioni venute dal corpo sociale; e di ciò si ha riscontro per il tramite di alcuni indici rivelatori alquanto attendibili, quali quelli di cui alle risorse precedenti. È vero anche l'inverso; e gli operatori possono variamente condizionare il formarsi delle consuetudini in parola: il quadro è, infatti, internamente composito, dandosi un flusso ininterrotto di suggestioni e di indicazioni dal corpo sociale verso l'apparato e viceversa.

¹⁸ Ha particolarmente insistito su questo connotato strutturale dell'interpretazione, in occasione del nostro incontro, L. SAVA, nel suo intervento, cui ha dato titolo *La giustizia fra umano e divino*, ponendosi l'interrogativo retorico secondo cui "tutto ciò che è interpretazione non è forse suscettibile di fallibilità?". Dal suo canto, con paradosso apparente, G. SAVAGNONE ha fatto notare nel suo intervento che "lo stesso confronto, se ognuno ha già la sua verità, incommensurabile con quella di ogni altro, diventa superfluo".

Certo, occorre pur sempre stabilire (e non sempre è agevole) quando si siano ormai formate le consuetudini in parola, sì da non potersi dubitare della loro esistenza e consistenza. In fondo, è lo stesso problema che si pone per le consuetudini normative che, peraltro, constano – come si sa – di una componente culturale risultante dall'*opinio*. Senza, ovviamente, indugiare ora sul punto, che richiederebbe una sede e svolgimenti ad esso specificamente dedicati, è sufficiente ai limitati fini di questa riflessione tener fermo che si danno casi sicuri di esistenza delle consuetudini suddette in relazione a taluni bisogni diffusamente avvertiti; ed è interessante notare come, ancora una volta, una macroverità possa poi specificarsi e tradursi in microverità soggette a vario apprezzamento.

Ad es., che la condizione delle persone aventi orientamento omosessuale debba essere protetta come si deve non si discute. È, infatti, ormai maturo e largamente diffuso il convincimento secondo cui la dignità di ogni essere umano non possa patire menomazione o discriminazione di sorta, che non vi siano insomma persone maggiormente “degne” di altre (limpida al riguardo l’affermazione della Carta in ordine alla “pari dignità”, non a caso posta in testa all’enunciato riguardante l’eguaglianza¹⁹). Se e fino a che punto possa, nondimeno, essere riservato un trattamento differenziato a tali persone rispetto a quello proprio delle coppie eterosessuali rimane comunque una questione ad oggi discussa; la qual cosa può – a me pare – considerarsi un indice eloquente del fatto che non si sia ancora formata una consuetudine culturale avente ad oggetto la risoluzione della stessa.

Altre, non poco complesse questioni si pongono, poi, in relazione ad alcune esperienze di vita individuale o associata che, nel modo più immediato e diretto,

¹⁹ Un’affermazione, peraltro, ridondante – a me pare – nell’aggettivo, non essendo immaginabili forme “graduate” di dignità, la quale o si ha, e si ha – come qui pure si viene dicendo – in modo pieno, oppure semplicemente non si ha (cfr. E. DI CARPEGNA BRIVIO, *Dialogo sulla pari dignità sociale*, in *L’arte del dialogo. Liber amicorum in onore di S. Prisco*, cit., I, 813 ss.). Non è, infatti, “bilanciabile” – come suol dirsi per i diritti fondamentali e, in genere, per i beni della vita o interessi costituzionalmente protetti –, ponendosi quale la “bilancia” su cui si dispongono i beni stessi in vista della loro opportuna ponderazione in ragione dei casi [così, per la nota, efficace immagine di G. SILVESTRI, *Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona*, in *Ass. cost.* (www.associazionedeicostituzionalisti.it), 14 marzo 2008, e, con specifica attenzione alla condizione dei carcerati, *La dignità umana dentro le mura del carcere*, in *Riv. AIC* (www.rivistaaic.it), 2/2014, 30 maggio 2014].

risentono degli sviluppi della scienza e della tecnologia. Occorre al riguardo tener presente che, per un verso, si danno alcune acquisizioni scientifiche ormai incontrovertibili, alle quali è necessario far capo tanto al piano delle vicende della normazione quanto a quello delle pratiche di giustizia. Alcune dispute un tempo assai animate possono, infatti, considerarsi ormai bell'e sepolte²⁰. Altre acquisizioni, di contro, sono ancora incerte o – come dire? – in via di progressiva affermazione: è come se fossero avvolte da una fitta coltre di nebbia che, tuttavia, si va man mano diradando, non consentendo però ancora di vedere con la necessaria nitidezza persone e cose.

D'altronde, si danno campi in cui la scienza e la tecnologia vanno incontro a brusche accelerazioni ed anche a non infrequenti falsificazioni, per riprendere ancora una volta il richiamo fatto poc' anzi ad una nota indicazione di K. Popper; in altri campi, di contro, solo nel tempo lungo si riesce a fare chiarezza.

Tutto ciò non è senza conseguenze proprio in relazione ad alcune tra le umane vicende di maggior rilievo, forse anzi proprio le più rilevanti di tutte, quali sono quelle concernenti il momento iniziale e quello finale dell'esistenza.

Ora, non è di qui tornare a discutere delle pratiche di procreazione medicalmente assistita o di quelle di fine-vita, attorno alle quali – come si sa – il confronto rimane ad oggi aperto, segnato da accese (e – ahimè – a volte scomposte) prese di posizione²¹.

²⁰ Che sia la terra a girare attorno al sole e non viceversa è – come si sa – una di queste, come lo è il fatto che, in presenza di elettroencefalogramma piatto, la persona è clinicamente morta anche se il cuore ed altri organi in qualche modo sono ancora funzionanti; e potrebbero farsi innumerevoli esempi nel medesimo senso.

²¹ Per limitare ora i riferimenti solo ad alcuni scritti di respiro monografico, v., dunque, quanto alle esperienze d'inizio-vita, almeno S. AGOSTA, *Bioetica e Costituzione*, I, *Le scelte esistenziali di inizio-vita*, Giuffrè, Milano 2012, e, dello stesso, *Procreazione medicalmente assistita e dignità dell'embrione*, Aracne, Roma 2020; S. PENASA, *La legge della scienza. Nuovi paradigmi di disciplina dell'attività medico-scientifica. Uno studio comparato in materia di procreazione medicalmente assistita*, Editoriale Scientifica, Napoli 2015; B. LIBERALI, *Problematiche costituzionali nelle scelte procreative. Riflessioni intorno alla fecondazione medicalmente assistita e all'interruzione volontaria di gravidanza*, Giuffrè, Milano 2017; L. CHIEFFI, che ne ha trattato in molti scritti, tra i quali *La procreazione assistita nel paradigma costituzionale*, Giappichelli, Torino 2018; A. VESTO, *La maternità tra regole, divieti e plurigenitorialità. Fecondazione assistita, maternità surrogata, parto anonimo*, Giappichelli, Torino 2018; F. ANGELINI, *Profili costituzionali della procreazione medicalmente assistita e della surrogazione di maternità. La legge n. 40 del 2004 e la sua applicazione fra volontà ed esigenze di*

Mi limito solo a fermare l'attenzione su un punto, quello per cui, qualunque soluzione sia da una parte o dall'altra caldeggiata, non è, in alcun caso o modo, possibile accedere all'idea che abbia a patirne la dignità della persona. È vero che il concetto in parola è, per più versi, impalpabile, refrattario ad essere fissato in una formula definitoria puntualmente e pienamente appagante. Non c'è, peraltro, da farsene meraviglia: come sta scritto ne *Il piccolo principe*, "l'essenziale è invisibile agli occhi"; è la dignità è proprio l'essenziale, il *quid proprium*, ciò che dà senso e qualifica la vicenda terrena²².

Ancora una volta, nella risoluzione di alcune intricate questioni ci si può – a me pare – legittimamente dividere circa l'eventuale esposizione della dignità; in relazione ad altre, però, non credo che possa esservi dubbio di sorta. Così, ad es., un irreparabile sacrificio della dignità si consuma ogni volta che si faccia ricorso al c.d. utero in affitto – per riprendere una cruda ma efficace immagine corrente –,

giustizia, Editoriale Scientifica, Napoli 2020; A. DI MARTINO, *Pensiero femminista e tecnologie riproduttive. Autodeterminazione, salute, dignità*, Mimesis, Milano - Udine 2020; M.P. IADICICCO, *Procreazione umana e diritti fondamentali*, Giappichelli, Torino 2020; S. STEFANELLI, *Procreazione medicalmente assistita e maternità surrogata. Limiti nazionali e diritti fondamentali*, Giuffrè Francis & Taylor, Milano 2021; A. ALBERTI, *La vita nella Costituzione*, Jovene, Napoli 2021, spec. 173 ss.; A.G. GRASSO, *Maternità surrogata altruistica e tecniche di costituzione dello status*, Giappichelli, Torino 2022; P. BRUNESE, *La legge n. 40 del 2004 in materia di procreazione medicalmente assistita. Una legge mal riuscita*, ESI, Napoli 2022, e, dalla prospettiva del diritto penale, V. TIGANO, *I limiti dell'intervento penale nel settore dei diritti riproduttivi*, Giappichelli, Torino 2019. Infine, in prospettiva bioetica, v., part., M. GENSABELLA FURNARI, *Il corpo della madre. Per una bioetica della maternità*, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2018, spec. 777 ss., e L. D'AVACK, *Il progetto filiazione nell'era tecnologica. Percorsi etici e giuridici*, Giappichelli, Torino 2019. Quanto, poi, alle esperienze di fine-vita, v., almeno, C. TRIPODINA, *Il diritto nell'età della tecnica. Il caso dell'eutanasia*, Jovene, Napoli 2004; F.G. PIZZETTI, *Alle frontiere della vita. Il testamento biologico tra valori costituzionali e promozione della persona*, Giuffrè, Milano 2008; S. AGOSTA, *Bioetica e Costituzione, II, Le scelte esistenziali di fine-vita*, Giuffrè, Milano 2012, e, dello stesso, *Disposizioni di trattamento e dignità del paziente*, Aracne, Roma 2020; P. FLORES D'ARCAIS, *Questione di vita o di morte*, Einaudi, Torino 2019; G. FORNERO, *Indisponibilità e disponibilità della vita: una difesa filosofico giuridica del suicidio assistito e dell'eutanasia volontaria*, Utet, Torino 2020; G. VACCHIANO - F.V. TISO, *Il fine vita e la dignità del morire*, Wolters Kluwer - Cedam, Milano 2022. Infine, in prospettiva penalistica, L. RISICATO, *Dal «diritto di vivere» al «diritto di morire». Riflessioni sul ruolo della laicità nell'esperienza penalistica*, Giappichelli, Torino 2008.

²² Un valore "supercostituzionale" appare la dignità agli occhi di A. RUGGERI - A. SPADARO, *Dignità dell'uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni)*, in AA.VV., *Libertà e giurisprudenza costituzionale*, a cura di V. Angiolini, Giappichelli, Torino 1992, 221 ss., nonché in *Pol. dir.*, 1991, 343 ss. Non a caso, d'altronde, nel suo intervento ai nostri lavori, F. VIOLA, ha tenuto a precisare che "il diritto alla verità assomiglia in modo impressionante al valore della dignità umana, che comprende in sé tutti i diritti umani e li mette in comunicazione tra loro".

patito non soltanto dalla donna che si renda allo scopo disponibile, per bisogno o per altro, a farsi carico della gestazione ma anche (e, forse, in primo luogo) dal concepito e, in fondo, dagli stessi committenti. Di contro, discusso (e discutibile) è che lo si abbia anche per il caso di gravidanza portata avanti in modo gratuito e sempre che ciò risulti acclarato al di là di ogni possibile dubbio: ad es., nel caso di sostituzione nella gravidanza da parte della madre o della sorella della donna che non può farvi luogo in prima persona per ragioni medicalmente accertate.

Similmente, sul fronte opposto, riguardante le vicende di fine-vita, si danno questioni ad oggi largamente controverse, altre però ormai chiarite una volta per tutte, quale quella relativa al c.d. accanimento terapeutico, intollerabile proprio perché lesivo della dignità della persona. E così via per altri casi di cui si ha ormai quotidianamente riscontro nei campi più vari di esperienza.

4. Una succinta notazione finale

In un quadro che va facendosi viepiù composito ed internamente articolato, specie laddove si tratti di risolvere questioni particolarmente complesse, quali appunto sono quelle specificamente riguardanti beni primari della vita, le macroverità costituzionali possono orientarne la soluzione, a mezzo di talune direttive metodiche alle quali l'operatore è chiamato a dare seguito.

La prima di esse rimanda, ancora una volta, all'idea di Costituzione sopra già richiamata, proiettando un fascio di luce sulle pratiche interpretative degli enunciati, costituzionali e non: fin dove possibile, infatti, occorre intenderli in modo da portare alla massima espansione della salvaguardia dei diritti fondamentali per un verso, della distribuzione del potere per un altro. L'obiettivo è, infatti, quello di dar modo alla Costituzione di farsi valere al meglio del proprio formidabile potenziale espressivo, alle condizioni oggettive di contesto.

È chiaro che si danno casi in presenza dei quali la promozione dei diritti deve pur sempre fare i conti con altri beni o interessi costituzionalmente protetti, quale quello alla sicurezza interna o alla difesa da eventuali attacchi provenienti *ab extra*. Al ricorrere, poi, di talune gravi emergenze, si rende a volte necessario far luogo a

letture degli enunciati idonee a risolversi in compressioni vistose e *secundum verba* non consentite dei diritti fondamentali, quali ad es. quelle avutesi al tempo in cui le brigate rosse avevano insensatamente fatto di persone innocenti bersagli da abbattere in nome della causa in cui credevano i loro appartenenti; e – come si ricorderà – il giudice costituzionale si trovò costretto a dare “copertura” alle misure varate dal Governo per far fronte all’emergenza, a partire da quella che faceva dilatare in misura abnorme il tempo della carcerazione preventiva, qualificandole (sent. n. 15 del 1982) pudicamente come “insolite”, non ritenendo opportuno dichiarare *apertis verbis* che erano incostituzionali, anzi – a dirla tutta – *anticostituzionali*²³.

Il punto è molto importante, dimostrando che l’etica pubblica repubblicana è obbligata a confrontarsi con il contesto in cui la Carta che vi dà voce s’inscrive ed aspira ad affermarsi, i medesimi enunciati acquisendo dunque significati e valenze non poco diversi, alla luce delle congiunture e delle più salienti tendenze ed esperienze in esse emergenti. Come in una sorta di ideale caleidoscopio, l’etica in parola muta volto, si compone e ricomponde presentandosi in forme continuamente cangianti; il che, poi, equivale a dire che la verità costituzionale ha molti volti, i cui lineamenti si colgono ed apprezzano con il metro della ragionevolezza, in una delle sue più qualificanti espressioni, quale congruità della norma al fatto, secondo valore²⁴.

In conclusione, la magistrale lezione pirandellina dell’*Uno, nessuno e centomila* o del *Così è (se vi pare)* resta pur sempre valida in relazione alla verità costituzionale (*rectius*, alle verità estraibili dalla Carta), senza nondimeno trascurare, per un verso, il rilievo dei fattori di stabilizzazione semantica sopra indicati e, soprattutto, per un altro verso, il preorientamento assiologico che ispira la ricerca dell’interprete, nel

²³ Riprendo qui, ancora una volta, termini conati da A. SPADARO, *Limiti del giudizio costituzionale in via incidentale e ruolo dei giudici*, ESI, Napoli 1990, 262 ss., e in altri scritti.

²⁴ Sul metro in parola, specie per il modo con cui ne ha fatto (e fa) utilizzo la giurisprudenza costituzionale, riferimenti ed indicazioni possono, volendo, aversi da A. RUGGERI - A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*⁷, Giappichelli, Torino 2022, 143 ss. e 154 ss.; v., inoltre utilmente, in termini generali, R. BIN, *Ragionevolezza, eguaglianza e analogia*, in *Lo Stato*, 20/2023, 323 ss., e, ora, P. PERLINGIERI, *La ragionevolezza nel sistema giuridico italo-europeo*, ESI, Napoli 2026.

senso della crescita del patrimonio dei diritti fondamentali per il cui riconoscimento la Repubblica è nata e vuole seguire a trasmettersi nel tempo.

dirittifondamentali.it